



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI **pon**  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Prot. n° 9792

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, 20/09/2017

Oggetto: Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra

Il Dirigente Scolastico Angelo Gandini (su delega del Dirigente Dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia) (C.F. 90011490209)

e la Sig.ra BIANCHINI ADELINA

Premesso che, con provvedimento in data 18/09/2017 la Sig.ra BIANCHINI ADELINA, è stata individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per il Comparto Scuola, si stipula il presente contratto di lavoro a tempo determinato fino all'avente diritto per n. 12 ore settimanali classe di concorso A060 presso CASTIGLIONE STIVIERE – SCUOLA SECONDARIA BESCHI dove dovrà presentarsi per l'assunzione in servizio in data 20/09/2017.

Le prestazioni proprie del profilo professionale di "docente scuola secondaria di primo grado" consisteranno nell'espletamento dei compiti e delle mansioni attribuite al profilo stesso dal C.C.N.L.

Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione in servizio e fino al termine del medesimo, pari a quello iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è pari a Euro 20973,22 stipendio annuo lordo secondo le tabelle allegate al C.C.N.L. oltre ogni altro assegno o indennità previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di 12/18.

La liquidazione della tredicesima mensilità e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non godute è effettuata dall'ufficio che provvede al pagamento dello stipendio, in relazione alla durata del presente contratto.

Si rammenta come la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni - comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento - comportano l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000.

Il rapporto di lavoro di cui alla presente è regolato dalla disciplina del C.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.

Si rammenta, in particolare, che la mancata assunzione del servizio - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro; è altresì causa di risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato.

Il Dirigente Scolastico  
Angelo Gandini

\*firma autografa ai sensi dell'art.3 c.2 D.L. 39/93



**ISTITUTO COMPRESIVO CASTIGLIONE UNO**

c.p. 46043, via Gridonia Gonzaga, 8, Castiglione delle Stiviere (Mantova) centralino 0376 670753 fax 0376 638086  
C.F. 90011490209 [www.castiglioneuno.gov.it](http://www.castiglioneuno.gov.it) e-mail: [segreteria@castiglioneuno.gov.it](mailto:segreteria@castiglioneuno.gov.it)